

NOTE IN MARGINE AI BANŪ ZUHRĀ/AL-ZUHRĀWĪ/  
ZUHRĀ ZĀDA DI ALEPPO: ALCUNI DOCUMENTI  
DAI TRIBUNALI SCIARAITICI DELLA FINE DEL XVII  
E L'INIZIO DEL XVIII SECOLO (1684-1701)

Nel presente articolo, frutto di un breve periodo di ricerca a Damasco (maggio 2008), il lettore troverà, in traduzione, una serie di documenti giuridici inediti, tratti dai registri dei tribunali sciaraitici di Aleppo (*sijillāt al-mahākīm al-sharʿiyya*) e conservati presso il «Centro di Documentazione Storica» (*Marzkaz al-wathāʾiq al-taʾrīkhīyya*),<sup>1</sup> relativi ad un clan familiare sul quale ho condotto una documentata, e ormai più che ventennale, indagine storica, biografica e genealogica: i Banū Zuhrā/al-Zuhrāwī/Zuhrā zāda.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sulla natura e tipologia dei Registri ottomani, uno strumento di ricerca ormai indispensabile per lo studio dell'Impero ottomano, v. *Encyclopaedia of Islam*, di seguito *Elz*, n. ed., Leiden, New York, 1960—, s.v. «Sidjill» 3 [S. Faroqhi] e la ricca bibliografia allegata, tra cui, per quanto riguarda la Siria: J. Mandaville, «The Ottoman Court Records of Syria and Jordan», *JAOS*, 86 (1966), 311-9; A.K. Rafeq, «Les registres des tribunaux religieux de Damas comme source pour l'histoire de la Syrie», *BEO*, 26 (1973), 219-25; M.A. Bakhīt et al., *Kashshāf ihṣāʾī zamānī li-sijillāt al-mahākīm al-sharʿiyya wa l-awqāf al-islāmiyya fī Bilād al-Shām*, Amman, 1984. Limitatamente alla Siria, segnalo, come esempi ormai classici di ricerca storica basata in gran parte su tali registri, A. Abdel Nour, *Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane XVIe et XVIIIe siècles*, Beirut, 1982; A. Bakhīt, *The Province of Damascus in the 16<sup>th</sup> Century*, Beirut, 1982; J.-P. Thieck, «Décentralisation ottomane et affirmation urbaine à Alep à la fin du XVIII<sup>ème</sup> siècle», *Mouvements communautaires et espaces urbains au Machreq*, Beirut, 1985, 116-68; B. Masters, *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and Islamic Economy in Aleppo, 1600-1750*, New York, 1988; A. Marcus, *The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the 18<sup>th</sup> Century*, New York, 1989; M. Meriwether, *The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840*, Austin, 1999; B. Marino, *Le Faubourg du Midan à Damas à l'époque ottomane*, Damasco, 1997. Esiste oggi un bel catalogo dei volumi riguardanti Aleppo: B. Marino, *Dalīl sijillāt al-mahākīm al-sharʿiyya*, Damasco, IFEAD, 2000. Colgo l'occasione per ringraziare vivamente il direttore del Centro e il suo staff per avermi concesso di poter consultare i registri.

<sup>2</sup> L'uso del triplo nome riflette il cambiamento notato nelle fonti, specialmente quelle d'archivio, nel passaggio all'età ottomana. Banū Zuhrā è la denominazione originaria e tale rimane nelle fonti fino all'epoca mamelucca; Zuhrāwī e

Le vicende relative a questa famiglia sono state ampiamente illustrate altrove e sarebbe dunque superfluo ripeterle in questa sede, se non altro per ragioni di spazio.<sup>3</sup> Basterà dire che questo casato, le cui origini risalgono alla discendenza profetica per tramite di Ja<sup>c</sup>far al-Šādiq b. Muḥammad al-Bāqir b. ʿAlī b. al-Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī Ṭālib (m. 765),<sup>4</sup> il sesto imam dello sciismo duodecimano, ha rappresentato il più importante riferimento dello sciismo di Aleppo e della sua regione. Questo non tanto dal punto di vista ideologico e dottrinario,<sup>5</sup> quanto, sicuramente, dal punto di vista della continuità temporale – dato che è stato possibile stabilire una ininterrotta presenza dei Banū Zuhrā attraverso le epoche zankide, ayyubide, mameluca e i primi due secoli dell'era ottomana nel Bilād al-Shām – e anche della sua visibilità e rilevanza nella ristretta cerchia dell'élite cittadina, grazie all'esercizio di fondamentali cariche pubbliche, tra le quali spicca, in una modalità, a volte, di quasi monopolio, la *niqāba al-ashrāf*, vale a dire la direzione della sempre più cospicua e influente comunità di discendenti (*ashrāf*) del Profeta della città.<sup>6</sup>

Zuhrāzāda sono ritrovabili nei registri ottomani, con il secondo che costituisce l'equivalente ottomano del primo. L'uso del termine persiano *zāda*, entrato nell'uso corrente ottomano, aveva, inoltre, la funzione di indicare l'appartenenza alla élite cittadina (v. Meriwether, 11, 21, n. 15; Marcus, 62).

<sup>3</sup> V. M. Salati, «I Zuhrāwī: una famiglia di ashraf aleppini di epoca ottomana – Aspetti socio-economici della presenza imamita a Aleppo (1630-80)», tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Roma «La Sapienza», 1990; Id., *Ascesa e caduta di una famiglia di Ashraf sciiti di Aleppo: I Zuhrāwī o Zuhrā zāda (1600-1700)*, Roma, Istituto per l'Oriente, 1992 tradotto in arabo con il titolo *al-Zuhrāwī*, Homs, 2007; Id., «Nuovi documenti sui Zuhrāwī/Zuhrā zāda di Aleppo (1699-1/710)», *Annali di Ca' Foscari* XXXVII, 3, 1998, 115-53; Id., «Ancora sui Zuhrā zāda/Zuhrāwī di Aleppo: nuovi documenti dai tribunali sciaraitici (1706-36)», *Annali di Ca' Foscari*, XLVI, 3, 2007, 73-109; Id., «Un ultimo documento sui Zuhrāwī zāda di Aleppo proveniente dai registri dei tribunali sciaraitici (1169/1751)», in D. Bredi, L. Capezzone, W. Dahmash, L. Rostagno (a cura di), *Scritti in onore di Biancamaria Scarcia Amoretti*, Roma, 2009, vol. III, 1049-55.

<sup>4</sup> In particolare i Banū Zuhrā discendono da Abū Muḥammad Ishāq al-Muṭamin, uno dei figli di al-Šādiq, noto per aver sposato quella Nafisa (m. 824) cui è dedicato un popolare santuario del Cairo (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 10; *Elz* s.v. «Nafisa, al-Sayyida» [R. Strothmann]).

<sup>5</sup> Solo un numero ristretto dei personaggi del clan Banū Zuhrā citati nelle fonti sono caratterizzati da un profilo e una produzione di stampo giuridico-religioso. Tra questi ricordiamo ʿIzz al-Dīn Abū l-Makārim Ḥamza b. ʿAlī b. Zuhrā (m. 585/1189-90); il fratello di questi Abū l-Qāsim ʿAbdallāh (m. 597/1200-1); i cinque allievi del grande erudito sciita ʿAllāma al-Ḥillī (m. 726/1325-6) che concesse loro una lunga e dettagliata autorizzazione all'insegnamento (*ijāza*), rimasta famosa, appunto, come «*ijāza* dei Banū Zuhrā» (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 132-3).

<sup>6</sup> Con *ashrāf* si intendono collettivamente i discendenti del Profeta per tra-

Con l'arrivo sulla scena medio orientale degli ottomani (1516-7), Aleppo viene a trovarsi strategicamente al centro di un vasto territorio, crocevia di reti commerciali di terra e di mare di primaria importanza dopo il relativo isolamento periferico del periodo mamelucco. All'espansione economica, commerciale e urbana che a partire del '600 ne fa la terza città dell'Impero dopo Istanbul e Il Cairo,<sup>7</sup> si accompagna un processo di riassetto ideologico incentrato sul sunnismo hanafita che ad Aleppo, considerata la sua posizione a ridosso dei territori anatolici dove agisce la propaganda safavide, acquista un particolare peso. Di fronte ciò se, da un lato, si confermano e si consolidano il declino dello sciismo siriano, già iniziato a partire dal XIV secolo, e il suo ripiegamento in realtà più periferiche (campagna, aree di montagna), dall'altro restano ancora spazi per una prudente e misurata non conformità di cui Banū Zuhra/Zuhrāwī sono i principali esponenti.<sup>8</sup> La documentazione dei registri sciaraitici, che in questo caso supplisce al quasi totale silenzio delle fonti tradizionali,<sup>9</sup> ci informa che essi non solo conservano, in modo pressoché inalterato, la leadership della comunità di *ashraf* locali, ma, anzi, per tutto il secolo XVII agiscono da protagonisti della vita urbana grazie al controllo di risorse economico-finanziarie in città e, soprattutto, nelle aree rurali (commercio di olio e

mite della figlia Fātima, la sposa di ʿAlī b. Abū Ṭālib (v. *El2* s.v. «Sharīf» [C. Van Arendonk-W. Graham]; «Nakīb al-ashraf» [A. Havemann]. Sulla carica di *naqīb al-ashraf* v. *El2* s.v. «Nakīb al-ashraf» [A. Havemann]; M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 21-43; H. Bodman, *Political Factions in Aleppo, 1760-1826*, Chapel Hill, 1963; M. Salati, «Note in margine alla storiografia musulmana su Aleppo: una lista di *naqīb al-ashraf* del XVI e XVII secolo», *Rivista di Studi Orientali* LXIX, 3-4 (1990), 1991, 381-6. Sulle altre cariche esercitate dai Banū Zuhra in Aleppo (*nāzīr al-inshāʿ*, *nāzīr al-jaysh*, *qassām ʿaskarī*, amministratori di fondazioni pubbliche, v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 130-9). Nell'amministrazione mamelucca il *nāzīr al-jaysh* si occupava di redigere gli atti costitutivi delle dotazioni fondiari, il *nāzīr al-inshāʿ* era il capo della cancelleria mentre il *qassām ʿaskarī*, che ritroviamo in epoca ottomana, si occupava della ripartizione delle quote di successione tra gli eredi degli appartenenti alla classe «militare» (*ulamāʿ*, funzionari, militari).

<sup>7</sup> V., tra gli altri, *Alep et la Syrie du Nord*, numero monografico di *Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée*, 62 (1991-4); A. Raymond, *La ville arabe: Alep à l'époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles)*, Damasco, 1998; H. Zeitlian Watenpaugh, *The Image of an Ottoman City: Imperial Architecture and Urban Experience in Aleppo in the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> Centuries*, Leiden-Boston, Brill, 2004.

<sup>8</sup> V. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 55-65.

<sup>9</sup> Solo due Banū Zuhra sono citati nelle cronache locali dopo il XVI secolo, e questo senza informazioni di rilievo a parte nome, *nasab* e data di morte (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 138-9).

produzione di sapone, compravendita di terreni agricoli, prestito di denaro, gestione di *waqf*), secondo le abituali tipologie delle strategie imprenditoriali dei notabili urbani.<sup>10</sup>

I documenti seguenti, databili in gran parte alle ultime decadi del '600, appartengono ad una fase «intermedia», per così dire, negli avvenimenti relativi ai Banū Zuhrā/Zuhrāwī, immediatamente successiva al periodo di maggior influenza e subito prima dell'inizio della uscita di scena dal novero della élite urbana. La comparsa di agguerriti avversari, che non si limitano ad una competizione economica ma sembrano anche brandire l'arma della ostilità ideologica,<sup>11</sup> si va ad aggiungere a crescenti difficoltà finanziarie, a loro volta aggravate dalla precoce scomparsa in breve tempo dei membri maschi della famiglia. Nel corso di pochi decenni si compie la parabola di questo antico casato, relegato negli strati inferiori della società aleppina o, addirittura, estinto. A portarne il ricordo sarà uno dei più potenti e influenti clan famigliari di Aleppo, i Kawākibī che, sulla scorta di una parentela creata da alleanze matrimoniali, rivendicheranno il diritto di assorbirne le residue proprietà e i diritti di gestione di antichi *waqf* di famiglia, come l'ultimo documento qui presentato evidenzia.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Per cui v., tra gli altri A. Marcus, *The Middle East on the Eve of Modernity*, cit.; B. Masters, *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East*, cit.; M. Meriwether, *The Kin Who Count*, cit. Sul ruolo dei notabili nel generale panorama del Medio Oriente v. il sempre attuale A. Hourani, «Ottoman Reform and the Politics of Notables», in W.R. Polk, R.I. Chambers (a cura di), *The Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century*, Chicago, 1968, 41-68.

<sup>11</sup> Mi riferisco al clan dei Taha zāda che, da origini abbastanza oscure, si fanno rapidamente strada all'interno della élite di Aleppo negli ultimi decenni del '600. All'iniziatore delle fortune della famiglia, il *naqīb al-asbrāf* Muṣṭafā Taha zāda (m. 1680), le fonti storiche attribuiscono la responsabilità di aver definitivamente cancellato lo sciismo aleppino (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 59-63, 117-21).

<sup>12</sup> Le ricerche condotte in passato sembrano indicare l'estinzione dei Zuhrāwī in Aleppo a partire dalla fine del '700. Ancora tutta da studiare resta, invece, la storia dei Banū Zuhrā di Ḥomṣ, sui quali solo di recente sono stati pubblicati alcuni studi dagli attuali discendenti: N.S. al-Zuhrāwī, Th. al-Zuhrāwī, °A.F. al-Zuhrāwī, *Āl al-Zuhrāwī, nuqabā' ashrāf wa quḍāt fī Ḥimṣ*, Homs, 2007; N.S. al-Zuhrāwī, «Amākin al-Ḥākimiyya fī Ḥimṣ», *Majalla al-Baḥṭh al-Ta'riḫī*, n. 8, Homs, Homs History Society, s.d., 98-122.

## I DOCUMENTI

1) Registro di Aleppo (RA) vol. 35, 40

*Shaykh* Kamāl al-Dīn b. Ḥusayn,  
Muḥammad b. Yūsuf,  
Fakhr al-Dīn b. Aḥmad,  
Ibrāhīm b. °Uthmān (...), tutti abitanti del villaggio di Kafar Ta°āl, che fa parte dell'unità amministrativa (*qaḏā°*) di Jabal Sam°ān,<sup>13</sup> hanno riconosciuto di avere a loro debito e obbligazione (*dhimma*),<sup>14</sup> in qualità di agenti a proprio nome e di garanti in danaro<sup>15</sup> di Muḥammad b. °Īsā al-Zayn, Mūsā b. °Amriyya (?), Ḥusayn b. al-Ṭawīl (...) e dei restanti abitanti del

<sup>13</sup> La vasta provincia (*wilāya*) ottomana di Aleppo, che si estendeva ben al di là dell'odierna provincia (*muhāfaza*) della Repubblica Araba di Siria e abbracciava territori oltre l'attuale confine turco-siriano, era suddivisa in numerosi *qaḏā°*, unità amministrative all'interno della quale si esercitava la funzione giurisdizionale di un *qāḏī* e dei suoi vice (v. *El2* s.v. «Kaḏā°» [Gy. Kalov Naov]. Il numero dei *qaḏā°* della provincia di Aleppo tra il '500 e il '700 è lungi dall'essere stabile, soggetto come era a frequenti e confusi programmi di riordino. Il Jabal Sam°ān, ad esempio, figurava alternativamente sia come *qaḏā°* a se stante che come *nāḥiya* (sottodistretto) del *qaḏā°* di Aleppo. Sul Jabal Sam°ān, unità amministrativa comprendente territori e villaggi immediatamente a ridosso di Aleppo, in direzione a nord-ovest, v. Ghazzī, I, 357-68; °Umrān, 77-91. Con il nome di Jabal Sam°ān era noto uno dei quattro tribunali di Aleppo. Gli altri erano: il Gran Tribunale (*al-kubrā*), sede del *qāḏī* hanafita, Ṣalāḥiyya, di rito sciafita, Bānqūsā (v. B. Marino, «Judicial administration in the Ottoman period, 16<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> Centuries», in B. Marino, *Catalogue des registres des tribunaux ottomans*, Damasco, 2001, 44, dove si cita in aggiunta un tribunale specificamente denominato sciafita). Sulle funzioni ed il *modus operandi* del tribunale sciaraitico in Aleppo v. Marcus, 106-20. Sul villaggio di Kafar Ta°āl, distante dalla città circa trenta km in direzione ovest, v. °Umrān, 82. La connessione tra il villaggio e il clan Zuhrāwī era antica, in quanto qui si trovava un terreno agricolo (*mazra°a*) la cui metà era stata resa *waqf* da un antenato della famiglia in epoca mame-lucca (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 97-8; Id., *Documenti giuridici aleppini dei secoli XIV-XVII in materia di waqf*, Roma, 1991, 24).

<sup>14</sup> Sul concetto di *dhimma* («obbligazione», «dovere di chi ha assunto una obbligazione e con ciò vincolato la propria *fides*»), v. D. Santillana, I, 12, 14, 86, 98; II, 4, 236, 277; *El2* s.v. «Dhimma» [Chafik Chehata].

<sup>15</sup> Con *kafāla* (tranne gli hanafiti, le scuole giuridiche preferiscono il termine *ḍamān*) si intende la «garanzia», «fidejussione», «malleveria», che nel diritto islamico poteva essere di due tipi: *bi l-nafs*, cioè la garanzia fornita da terzi di far comparire in tribunale la persona del debitore, e *bi l-māl*, l'impegno assunto da terzi a far fronte al pagamento della somma dovuta dal debitore in caso di insolvenza di questi (v. *El2* s.v. «Kafāla» [Y. Linant de Bellefonds]; D. Santillana, II, 483-94).

suddetto villaggio, assenti dal Consesso [legale], il cui numero è determinato, a favore del possessore di questo scritto, il Vanto degli <sup>c</sup>*ulamā*<sup>3</sup> e degli insegnanti, il Modello dei perfetti eruditi, Selezione del clan hascemita, Frutto dell'albero di Muḥammad, Sua eccellenza, Nostra autorità e Nostro signore,<sup>16</sup> *sayyid Ḥasan afandī* al-Zuhrāwī,<sup>17</sup> una somma che ammonta a 300 *ghirsh asadī*<sup>18</sup> in virtù di una obbligazione legale (*dayn shar<sup>c</sup>i*).<sup>19</sup>

Essi avevano ricevuto ciò dalla mano del suo mandatario (*wakīl*),<sup>20</sup> il Vanto dei suoi pari *sīdī* Yūsuf *jalabī* al-<sup>c</sup>Arifī,<sup>21</sup> il

<sup>16</sup> Questo elenco di titoli, che nel caso in questione mette in rilievo la nobiltà della discendenza dal Profeta, serviva ad indicare nei documenti il rango e l'importanza dei membri della élite urbana a fronte della semplice citazione del nome e del nome del padre nel caso dei membri delle classi inferiori.

<sup>17</sup> Su questo personaggio, figlio del *naqīb al-ashrāf* Ahmad *afandī* al-Zuhrāwī – quest'ultimo tra le personalità più in vista della Aleppo del '600 – e *naqīb* a sua volta in due riprese v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 110-6. Il titolo *afandī* (turco *efendī*) definiva l'appartenenza ai gradi più alti della classe religiosa e della burocrazia (v. *El2* s.v. «Efendi» [B. Lewis]).

<sup>18</sup> La moneta ufficiale ottomana era l'*aqja* (*aqçe*, «aspro»), generalmente denominato <sup>c</sup>*uthmānī* nelle province arabe, usato nei documenti della burocrazia contabile, ad esempio, nelle somme stabilite dal giudice per le spese delle donne ripudiate/divorziate e dei loro figli minori (v. anche *El2* s.v. «Aqçe» [H. Bowen]). Dal XVII secolo in poi si faceva ricorso, di preferenza, a due monete d'argento europee, il *ghirsh asadī* (l'olandese *leuventhaler*) e il *ghirsh riyālī* (lo spagnolo *real*). Nel 1017/1609, il *qādī* di Aleppo, nel corso di una riunione con i grandi mercanti e i notabili della città, fissò il valore del *ghirsh asadī* in 99 <sup>c</sup>*uthmānī*, mentre il valore del *ghirsh riyālī* restava leggermente superiore, intorno ai 110 <sup>c</sup>*uthmānī* (v. RA 10, 582; <sup>c</sup>Umrān, 424). Il valore dei due conii, comunque, fra loro e rispetto al <sup>c</sup>*uthmānī*, variava continuamente, non solo a seconda dei periodi ma anche da luogo a luogo. Ad Aleppo, nel corso dei primi anni del '700, il *ghirsh asadī* equivaleva a 120 <sup>c</sup>*uthmānī*.

<sup>19</sup> Con *dayn* si intende il «diritto patrimoniale (debito o credito) che investe la persona» (D. Santillana, II, 2-4, 110, 174), «la relazione credito-debito che rappresenta i due aspetti dell'obbligazione» (*El2* suppl. s.v. «Dayn» [A.M. Delcambre]). L'espressione *dayn shar<sup>c</sup>i* serviva a rimarcare il fatto che l'obbligazione era stata contratta nei modi conformi alla Legge al fine di allontanare i sospetti di sfruttamento indebito, di finalità immorali/illegali., di *negotia* irregolari e/o proibiti come il prestito ad interesse (v. A.K. Rafeq, «The Syrian <sup>c</sup>*ulamā*<sup>3</sup>, Ottoman Law and Islamic Shari<sup>c</sup>a», *Turcica*, 26, 1994, 9-32).

<sup>20</sup> Sulla figura e il ruolo del mandatario (*wakīl*) v. D. Santillana, I, 24, 296; II, 335-40; *El2* s.v. «Wakāla» [Mawil I. Izzi Dien]; R. Jennings, «The Office of Vekil (Wakil) in 17<sup>th</sup> Century Ottoman Shari<sup>c</sup>a Court», *Studia Islamica*, 42 (1975), 147-69.

<sup>21</sup> Sulla famiglia al-<sup>c</sup>Arifī, legata ai Zuhrāwī da alleanze matrimoniali e interessi commerciali, v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 69-70; Id., «Nuovi documenti», cit., 119. Il titolo *jalabī* (turco *çelebi*), in origine riservato a principi e poeti/letterati, fu esteso in seguito, perlomeno in Aleppo e nella Siria ottomana, ai grandi mercanti e ai discendenti del Profeta di medio rango (cfr. *El2* s.v. «Chelebi» [W. Barthold-B. Spuler]).

quale lo aveva consegnato loro dal patrimonio del suo mandante, colui a favore del quale è fatta la dichiarazione di cui sopra. Essi l'avevano utilizzato in parte per pagare le tasse del villaggio e in parte per le imposte straordinarie (*awāriḍ*) per l'anno 1094 [/1682-3] e per l'anno di cui sotto.<sup>22</sup> La somma suddetta è dilazionata al trascorrere di 14 mesi completi a partire dalla data di cui sotto. Dilazione approvata.

Essi, in merito a ciò, si sono fatti reciprocamente garanti e mallevadori nei confronti di colui a favore del quale è fatta la dichiarazione, il sopra menzionato, sui loro beni e responsabilità legale. Garanzia (*damān*) legale sulla base dell'ordine legale.<sup>23</sup> Dichiarazione legale ritenuta veritiera dai due suddetti mandatari, in presenza e oralmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 13 del mese di Jumādā II dell'anno 1095 [/28 maggio 1684].

2) RA vol. 35, 191 (1)

*Shaykh* Jamāl al-Dīn b. Ḥusayn,  
 Ḥasan b. Jum<sup>c</sup>a,  
 Hilāl b. *shaykh* Ḥusayn,  
 Farhāt b. Sharaf al-Dīn,  
 Khidr b. Sharīf,  
 Aḥmad b. *hāj* Aḥmad,  
 °Umar b. °Isā,  
 Suwaydān b. Abī Bakr,  
 Ṭāhir b. °Uthmān,  
 Muṣṭafā b. Aḥmad,

Muṣṭafā b. Yūsuf, agente in proprio nome e mandatario per conto di suo fratello assente Barakāt, tutti abitanti del villaggio di Kafar Ta<sup>c</sup>āl, hanno riconosciuto di avere a loro carico e obbligazione, in qualità di agenti in proprio nome e di garanti in danaro per l'obbligazione di Ḥasan b. Laban, °Abd al-Bāqī, °Alī Shatū, Muḥammad b. Sharīf, assenti dal Consesso, a favore del possessore di questo scritto, il Vanto degli eruditi e insegnanti, il

<sup>22</sup> Con *awāriḍ sultāniyya* (o *dīwāniyya*) il regime fiscale ottomano definiva una varietà di imposte, esazioni e contributi straordinari, da pagarsi non singolarmente ma da parte di «unità contributive» (quartieri o sezioni di città e villaggi), per cui v. *El2* s.v. «*Awāriḍ*» [H. Bowen].

<sup>23</sup> Sul concetto di *damān* («fidejussione», «garanzia»), analogo a *kafāla*, v. D. Santillana, II, 483-4; *El2* s.v. «*Damān*» [Ed.].

Tesoro della famiglia di Ṭā-Hā e Yā-Sīn,<sup>24</sup> Sua eccellenza, Nostro signore e Nostra autorità, *sayyid Ḥasan afandī al-Zuhrāwī*, una somma che ammonta a 448 *ghirsh asadī* e 1,4 di *ghirsh asadī*.

Di ciò 292,5 *ghirsh* sono il prezzo di 15 *makkūk* e tre quarti di *makkūk* di grano, calcolando ogni *makkūk* al prezzo di 18 *ghirsh*, mentre il resto della somma completa, vale a dire 155 *ghirsh* e tre quarti di *ghirsh*, sono il prezzo di 14 *makkūk* e due *shunbul* di orzo, calcolando ogni *makkūk* al prezzo di 14 *ghirsh*.<sup>25</sup> Essi hanno acquistato ciò e l'hanno ricevuto dalla mano dei suoi due mandatari di nome Muṣallī b. °Abdallāh e Shāhīn b. °Abdallāh. Riscossione compiuta (...). La somma suddetta è dilazionata allo scadere di 9 mesi dalla data di cui sotto. Dilazione approvata. Riguardo a ciò essi si sono resi reciprocamente garanti e mallevadori nei confronti di colui cui viene fatta la dichiarazione, sui loro beni e responsabilità legale. Garanzia legale in base all'ordine legale.

Dichiarazione legale, approvata dai due suddetti mandatari, in presenza e oralmente. Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 15 del mese sacro di Dhū l-Qa°da dell'anno 1095 [1/24 ottobre 1684].

3) RA vol. 35, 191 (2)

*Shaykh Ḥusayn b. °Alī*,  
*Sulaymān b. °Alī*,  
 °Uthmān b. °Alī,  
 Barakāt b. Ismā°il,  
 Shāhīn b. Muṣṭafā,  
 Aḥmad b. Mūsā,  
 Ḥusayn b. Ḥasan,  
 Muḥammad b. Yūsuf,  
 Maḥmūd b. Yūsuf,  
 Mūsā b. Kashkash, tutti abitanti del villaggio di Ūrum al-  
 Ṣuḡhrā, nel distretto di Jabal Sam°ān,<sup>26</sup> hanno riconosciuto di

<sup>24</sup> Cioè la famiglia del Profeta, indicata qui con il nome di due sure coraniche, la numero venti e la numero trentasei rispettivamente.

<sup>25</sup> Il *makkūk* era una unità di misura per i cereali, grano e orzo in particolare, suddiviso in *shunbul*. Secondo lo studioso Abdel-Nour, il *makkūk* «rurale» di Aleppo equivaleva a 540 kg. per il grano e a 500 kg. per l'orzo, il *shunbul* 260 e 240 kg. rispettivamente (v. A. Abdel-Nour, *op. cit.*, 395, n. 137 e 138).

<sup>26</sup> Con il nome Ūrum/Uyrum esistevano due piccoli centri a poca distanza l'uno dall'altro, al-Kubrā e al-Ṣuḡhrā, a circa venti km. a ovest di Aleppo (v. °Umrān, 79, 83; Ghazzī, I, 462).



avere a loro carico e obbligazione, in qualità di agenti in proprio nome e di garanti in danaro per l'obbligazione di Hilāl b. Ḥabīb e di Ḥabīb ... (?) del suddetto villaggio, assenti dal Consesso, a favore del possessore di questo scritto, il Vanto degli eruditi e insegnanti, il Tesoro della famiglia di Ṭā-Hā e Yā-Sīn, Sua eccellenza, Nostra autorità e Nostro signore, *sayyid* Ḥasan *afandī* il cui nobile lignaggio è famoso come *Zuhrāwī zāda*,<sup>27</sup> una somma che ammonta a 750 *ghirsh asadī*, secondo le modalità dell'obbligazione legale, che costituiscono il valore di 28 *makkūk* e un quarto di *makkūk* di grano, e di 17 *makkūk* e un quarto di *makkūk* di orzo. Essi hanno acquistato ciò e l'hanno ricevuto dalla mano dei suoi due mandatari Muṣallī b. °Abdallāh e Shāhīn b. °Abdallāh. Riscossione legale. Ogni *makkūk* di grano è calcolato a 18 *ghirsh asadī*, e ogni *makkūk* di orzo a 14 *ghirsh asadī* (...).

La somma suddetta è dilazionata allo scadere di 9 mesi dalla data di cui sotto. Dilazione approvata. Essi, in merito a ciò, si sono resi reciprocamente garanti e mallevadori nei confronti di colui cui viene fatta la dichiarazione, sui loro beni e responsabilità legale. Garanzia legale in base all'ordine legale. Dichiarazione legale, ritenuta veritiera dai due suddetti mandatari, in presenza e oralmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 15 del mese sacro di Dhū l-Qa<sup>c</sup>da dell'anno 1095 [/24 ottobre 1684].

4) RA vol. 35, 208

*Shaykh* Tamīm b. °Umar, Ḥasan b. Ghaḍbān, Aḥmad b. °Abd al-Jalīl, Husayn b. °Abd, in qualità di agenti a proprio nome;

*Shaykh* Jamāl al-Dīn b. Yūsuf, in qualità di agente in proprio nome e garante in danaro per l'obbligazione (*dhimma*) di Yūsuf b. Qushāt, assente dal Consesso [legale];

Ḥusayn b. Ghaḍbān, in qualità di agente in proprio nome e garante in danaro per l'obbligazione di suo fratello Ḥamūd, assente dal Consesso;

Luṭfī b. Muḥammad, in qualità di agente in proprio nome e garante in danaro per l'obbligazione di suo fratello Rajab, assente dal Consesso;

<sup>27</sup> Altra variante ottomana nella denominazione della famiglia. Sull'uso del termine persiano *zāda* v. *supra*, n. 2.

Ḥamūd b. al-Aswad, in qualità di agente in proprio nome e garante in danaro per l'obbligazione di ʿAbbās, assente dal Consesso, tutti loro abitanti del villaggio di Banajjāra, che fa parte del *qadāʿ* di Sarmīn,<sup>28</sup> hanno dichiarato e riconosciuto di avere a loro debito e obbligazione, sulla base della rappresentanza personale e la garanzia trasmessa oralmente (*mabḥkiyya*), a credito del possessore di questo scritto, il Vanto dei nobili eruditi e insegnanti, il Tesoro dei gloriosi e precisi *ʿulamāʿ*, la Crema del clan hascemita, il Frutto dei rami dell'albero di Muḥammad, Sua eccellenza, Nostra autorità e Nostro signore, *sayyid Ḥasan afandī*, il cui nobile lignaggio è noto come Zuhrawī zāda, una somma che ammonta a 430 *ghirsh asadī* e 1,4 di *ghirsh*, secondo le modalità dell'obbligazione conforme alla Legge.

Di questa somma, 15 *ghirsh asadī* sono designati tra loro come *wāsitiyya*,<sup>29</sup> mentre il rimanente, 415 *ghirsh* e 1,4 di *ghirsh*, sono il prezzo di grano, orzo, lenticchie, piselli, di quantità nota tra loro, che essi acquistarono e ricevettero dalla mano di ḥājī Muṣallī b. ʿAbdallāh e Shāhīn b. ʿAbdallāh, mandatari di colui a favore del quale viene fatta la dichiarazione di cui sopra. Riscossione compiuta (...). Riguardo a ciò essi si rendono responsabili e garanti nei confronti del suo mandante suddetto, sui loro beni e responsabilità legale. Garanzia legale sulla base dell'ordine sciaraitico. Dichiarazione legale ritenuta veritiera dai due mandanti suddetti, in presenza e oralmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 2 del mese sacro di Dhū l-Ḥijja della fine dell'anno 1095 [/10 novembre 1684].

5) RA vol. 35, 470

Quando è stata richiesta al Giudice della Shariʿa (*al-ḥākim al-sharʿī*)<sup>30</sup> la registrazione di quanto sarà enunciato più sotto, nella

<sup>28</sup> Su questo villaggio situato nel mezzo della regione di produzione di olio d'oliva, con cui i Zuhrawī mantenevano rapporti economici risalenti al padre di Ḥasan, il *naqīb Aḥmad afandī*, v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 103; ʿUmrān, 98. Su Sarmin, piccolo centro di antica tradizione e storia a una decina di km. da Idlib, v. Ghazzī, I, 405-6.

<sup>29</sup> Termine dal significato non chiaro. La radice *w-s-ṭ* evoca l'idea di «mediazione», «interposizione» e potrebbe essere un riferimento ad una somma pagata ad un non meglio specificato mediatore.

<sup>30</sup> Nei documenti, come nei manuali di *fiqh*, questa è la denominazione usuale del giudice sciaraitico, preferita a *qādī*.

casa del Vanto degli *asbrāf*, la Sorgente della eccellenza e della nobiltà, *sayyid* °Abd al-Wahhāb *jalabī* figlio del compianto *sayyid* Bahā° al-Dīn *jalabī* al-Zuhrāwī,<sup>31</sup> che si trova nel quartiere Suwayqa Ḥātīm in Aleppo la Ben Protetta,<sup>32</sup> [il giudice] ha inviato da parte della propria nobile persona Muḥammad b. Sulaymān e il suo segretario, il misero Muḥammad As°ad.

Entrati nella suddetta casa insieme a un gruppo di musulmani, i cui nomi sono riportati qui sotto, essi hanno lì riunito il Consesso [legale, dove] il succitato *sayyid* °Abd al-Wahhāb *jalabī* ha riconosciuto e ammesso di avere a suo carico e obbligazione, nei confronti del latore di questo scritto il medico (*hakīm*) Yūṣuf w. °Abd... (?) il cristiano,<sup>33</sup> una somma dell'ammontare di 153 *ghirsh asadī*, [un debito contratto] secondo le modalità dell'obbligazione legale.

Questa è la somma che Yūṣuf, colui a favore del quale viene fatta la dichiarazione di ammissione, prese da *sīdī* Ibrāhīm *jalabī* b. Muḥammad *jalabī* e da Faṭhallāh *jalabī* b. Muḥammad, entrambi presenti al Consesso, e prestò al suddetto dichiarante °Abd al-Wahhāb *jalabī*, in conformità con un documento in possesso del suddetto Yūṣuf, cioè colui cui viene fatta la dichiarazione di ammissione; [documento] contrassegnato con il nome di *sayyid* °Abd al-Wahhāb *jalabī*, di cui sopra, e sigillato con il suo sigillo. *Sayyid* °Abd al-Wahhāb *jalabī* consegnò al suddetto Yūṣuf, colui cui viene fatta la dichiarazione di ammissione, come pegno per la suddetta somma, dei *rakht* in giada incastonata,<sup>34</sup> sei fili di

<sup>31</sup> Su °Abd al-Wahhāb *jalabī*, nipote (figlio di fratello) del Ḥasan al-Zuhrāwī citato nei documenti precedenti, v. M. Salati, «Nuovi documenti», cit., 118-9. Sul padre Bahā° al-Dīn, fratello del *naqīb al-asbrāf* Aḥmad al-Zuhrāwī, v. Id., *Ascesa e caduta*, cit., 71-2 e *passim*.

<sup>32</sup> Su questo quartiere centrale della Aleppo *intra-muros*, nei pressi della Moschea omayyade e del suq, v. Qal°ajī, 214-5; Ghazzī, II, 180-207. Qui i Zuhrāwī risiedevano da secoli, in un vicolo (*zuqāq*) noto con il loro nome (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 9, 108, 118-9; Id., «Nuovi documenti», cit., 119-20; Id., «Ancora sui Banū Zuhrā», cit., 86. Per una descrizione della casa v. Id., «Un ultimo documento», cit., in particolare, 1053-4). Ancora oggi una insegna in bella vista avverte che quell'intreccio di viuzze e esercizi commerciali, un tempo noto come Suwayqa Ḥātīm, va ora sotto il nome di Sūq al-Zuhrāwī.

<sup>33</sup> Si noti l'uso della lettera *šād*, al posto della usuale *sin* nella grafia del nome Yūṣuf e di *walad* (da me abbreviato in w.) al posto di *ibn* (da me abbreviato in b.) al fine di rimarcare la differenza e l'alterità delle comunità non musulmane (ebrei e cristiani) rispetto alla Umma.

<sup>34</sup> Con *rakht* si intende: vestiario, indumenti, un singolo abito; articoli casalinghi; mobilia e equipaggiamento di qualsiasi tipo (v. J.W. Redhouse, *A Turkish and English Lexicon*, ristampa, Beirut, 1987 s.v. «rakht»).

perla, una tavoletta in giada, una catenella (*zinjīr*) d'oro, un *rakht* d'argento smaltato in oro, una spada argentata, e undici montature di perle. Pegno conforme alla Legge, ricevuto conformemente alla Legge dal suddetto Yūsuf dietro suo riconoscimento di ciò.<sup>35</sup> Consegna legale.

La somma summenzionata è dilazionata allo scadere di due mesi e otto giorni trascorsi dalla data di cui sotto. Dilazione approvata.

Dichiarazione e ammissione legali, convalidate legalmente da colui a favore del quale viene fatta la dichiarazione, il suddetto Yūsuf, in presenza e oralmente.

Il suo (del giudice) segretario e Muḥammad sono tornati e [lo] hanno informato di ciò. Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 22 del mese sacro di Dhū l-Qa<sup>c</sup>da dell'anno 1096 [20 ottobre 1685].

Testimoni-notai (*shuhūd al-ḥāl*): Muṣṭafā *jalabī* al-Zuhrāwī.<sup>36</sup>

6) RA vol. 35, 514

Kamāl al-Dīn b. Ḥusayn,  
Barakāt b. Yūsuf,  
Muḥammad b. Yūsuf,

Hilāl b. Yūsuf (...), tutti residenti nel villaggio di Kafar Ta<sup>c</sup>āl, che fa parte del distretto (*nāḥiya*) di Jabal Sam<sup>c</sup>ān,<sup>37</sup> hanno riconosciuto di avere a loro debito e obbligazione, a favore del possessore di questo scritto, il Modello degli eruditi e degli insegnanti, il [Tesoro] della famiglia di Ṭā-Hā e Yā-Sīn, Nostro signore *sayyid* Ḥasan *afandī* al-Zuhrāwī, una somma che ammonta a 651 *ghirsh*, che sono il prezzo di sementi, grano e orzo, che

<sup>35</sup> Sul pegno/ipoteca (*rahn*), «piuttosto un mezzo per provare la esistenza del credito che non un modo di assicurarne il pagamento», v. D. Santillana, II, 464-82; *Elz* s.v. «Rahn» [J. Schacht].

<sup>36</sup> La presenza di questo Muṣṭafā quale testimone del caso discusso è praticamente l'unica notizia dell'esistenza di questo membro del clan Zuhrāwī sul quale non ho trovato altro. Con *shuhūd al-ḥāl* erano indicati dei testimoni-notai di professione, utilizzati anche come ausiliari del *qādī*, il cui compito consisteva nel vigilare sulla validità delle procedure e corroborare con la loro firma i documenti emanati dal tribunale (v. *Elz* s.v. «Shāhid» [R. Peters]).

<sup>37</sup> Si noti che rispetto al documento n. 1, il Jabal Sam<sup>c</sup>ān figura qui come distretto (*nāḥiya*), quindi afferente al *qadā'* di Aleppo, e non come *qadā'* indipendente.

essi hanno acquistato e ricevuto dalla mano del suo mandatario Siyāwūsh b. °Abdallāh<sup>38</sup> (...). I suddetti autori della dichiarazione hanno inoltre riconosciuto di avere a loro debito e obbligazione, a credito di colui a favore del quale è fatta la dichiarazione, il sopra menzionato, una somma di 100 *ghirsh* in virtù di un debito legale indicato come *muwassafa*.<sup>39</sup> Il totale ammonta, dunque, a 751 *ghirsh* e 4 *shābiyya*, dilazionati allo scadere di otto mesi dalla data di cui sotto.<sup>40</sup> Dilazione approvata, dopo aver effettuati tutti i conteggi, il dare e l'avere, tra le due parti.

In merito a tutta la somma, essi si sono resi reciprocamente garanti e mallevadori, sui loro beni e responsabilità legale, sulla base dell'ordine legale. Dichiarazione approvata come veritiera dal mandatario suddetto, in presenza e oralmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il primo giorno di Ṣafar al-Khayr dell'anno 1097 [/28 dicembre 1687].

Testimoni-notai: Il Vanto degli eruditi e degli *ashraf sayyid* °Abd al-Wahhāb *jalabī* al-Zuhrāwī

7) RA, vol. 41, 287

*Shaykh* Muḥammad b. °Abd al-°Azīz,

°Uthmān b. Maḥfūz,

°Abd al-Hādī b. °Abd al-Kāfi,

°Uthmān b. Ismā°il, tutti abitanti del villaggio di Būzghār nel distretto di Jabal Barīsha nel *qadā°* di Ḥārim,<sup>41</sup> agenti in proprio nome e mandatari per conto di °Abd al-Ghānī b. °Abd al-°Azīz, Muḥammad b. Ḥusayn, Ḥaydar b. °Abd al-Bāqī, °Abdallāh b. Muḥammad (...), abitanti del suddetto villaggio assenti dal Con-

<sup>38</sup> Come per i due citati nei documenti precedenti, il nome di questo mandatario fa pensare, sulla scorta di numerosi altri esempi riscontrati nei registri, ad uno schiavo liberato. Invariabilmente, ai liberti era dato °Abdallāh come nome del padre.

<sup>39</sup> Anche qui abbiamo un derivato dalla radice *w-s-t*, che però, in questo caso, sembra indicare una modalità di obbligazione che, tuttavia, rimane, almeno per chi scrive, oscura.

<sup>40</sup> Conio di uso irregolare, almeno ad Aleppo, dal valore di circa 3 *uthmānī*.

<sup>41</sup> Per il villaggio v. °Umrān, III; Ghazzī, I, 378 (sotto la voce Būzghā). Sulla regione del monte Barīsha e la cittadina/fortezza di Ḥārim, particolarmente importante e strategica nel periodo crociato v. Ghazzī, I, 377-81; *El2* s.v. «Ḥārim» [S. Ory].

nesso, sono comparsi [al cospetto del Giudice] e hanno effettuato una dichiarazione di riconoscimento e ammissione, in qualità di agenti in proprio nome e di mandatari, alla presenza del Vanto dei nobili signori, *sayyid* Bahā<sup>3</sup> al-Dīn *jalabī* figlio del compianto *sayyid* °Abd al-Wahhāb *afandī* al-Zuhrāwī,<sup>42</sup> agente in proprio nome e mandatario per conto di sua madre, la protetta (*maṣūna*) signora Farah *qādin*<sup>43</sup> figlia del compianto *sayyid* Aḥmad *afandī* al-Zuhrāwī e moglie di *sayyid* °Abd al-Wahhāb, e per conto dei suoi fratelli germani *sayyid* °Abd al-Qādir e la casta signora ... (?) *qādin*.<sup>44</sup> La sua qualità di loro mandatario a proposito di quanto riportato di seguito è stata certificata legalmente tramite la testimonianza di *sayyid* Rajab *jalabī* b. *sayyid* Murād *al-jāwīsh*,<sup>45</sup> *sayyid* Yahyā b. *sayyid* Abī Bakr, e *shaykh* Šālīḥ b. Ibrāhīm, i quali sono a conoscenza in modo conforme alla Legge della identità dei suddetti mandanti.

Nella loro dichiarazione di riconoscimento hanno detto che a loro debito e obbligazione, a credito del suddetto *sayyid* °Abd al-Wahhāb *afandī*, vi era il rimanente di un debito legale, dell'ammontare di 4000 *ghirsh asadī*, e che *sayyid* Bahā<sup>3</sup> al-Dīn *jalabī* richiedeva loro il pagamento di tale rimanenza. Essi sostenevano di aver pagato i suddetti 4000 *ghirsh* a suo padre quando era ancora in vita, ma suo figlio, colui a favore del quale viene fatta la dichiarazione, non credette loro riguardo a questo ed essi non avevano prodotto una prova evidente (*bayyina*) del loro pagamento.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Questo Bahā<sup>3</sup> al-Dīn *jalabī* b. °Abd al-Wahhāb (m. +1712) è uno degli ultimi rappresentanti maschili del clan Zuhrāwī citati nei registri (v. M. Salati, «Ancora sui Banū Zuhrā», cit., 11).

<sup>43</sup> Su Farah, sorella del Ḥasan *afandī* citato nei documenti precedenti, v. M. Salati, «Nuovi documenti», cit., 119, 136; Id., «Ancora sui Banū Zuhrā», cit., 86. L'appellativo ottomano *qādin* era riservato alle donne delle classi alte. Come si evince dal testo, anche tra i Zuhrāwī ritroviamo la tipologia del matrimonio tra primi cugini, in questo caso tra Farah, figlia di Aḥmad al-Zuhrāwī e °Abd al-Wahhāb, figlio di Bahā<sup>3</sup> al-Dīn, quest'ultimo fratello di Aḥmad al-Zuhrāwī.

<sup>44</sup> Su °Abd al-Qādir v. M. Salati, «Nuovi documenti», cit., 119; 126, 136; Id., «Ancora sui Banū Zuhrā», cit., 81, n. 33. Per quanto riguarda la sorella di quest'ultimo e del mandatario non nominata nel testo, dovrebbe trattarsi di Saḥīyya, l'ultima Zuhrāwī di rilievo a comparire nei registri (v. M. Salati, «Ancora sui Banū Zuhrā», cit., 84 e n. 42 e *passim*; Id., «Un ultimo documento», cit., 1050, 1052 e n. 11).

<sup>45</sup> Forma arabizzata del turco *çavuş*; il termine indicava, nell'uso ottomano, funzionari di palazzo o militari di grado inferiore (v. *El2* s.v. «Chā<sup>3</sup>ūsh» [R. Mantran]).

<sup>46</sup> Con *bayyina* si intende in diritto islamico la prova evidente, in particolare la prova testimoniale, per cui v. D. Santillana, II, 593-4; *El2* s.v. «Bayyina» [R. Brunschwig].

A questo punto tra loro sono intervenuti i pacificatori (*muṣallih-ūn*), i quali hanno ritenuto che una transazione fosse più vantaggiosa per le due parti. Essi (i dichiaranti), in qualità di agenti a proprio nome e di mandatari, hanno raggiunto una transazione con *sayyid Bahā*<sup>o</sup> al-Dīn *jalabī*, una transazione di diniego (*ṣulḥ*<sup>c</sup> *an al-inkār*) dato che egli non ha creduto alla loro asserzione dell'avvenuto pagamento né alla loro dichiarazione di riconoscimento, non avendo essi la prova evidente di quanto da loro sostenuto, sulla base di una somma che ammonta a 1000 *ghirsh asadī*.<sup>47</sup>

Ciò è stato stabilito a loro debito e obbligazione, in virtù della rappresentanza a proprio nome e della garanzia finanziaria per conto della obbligazione dei loro suddetti mandanti, a credito di *sayyid Bahā*<sup>o</sup> al-Dīn *jalabī* e dei suoi mandanti suddetti, dopo aver effettuato tutti i conteggi e il prendere e il dare intercorsi tra loro e il compianto *sayyid* <sup>c</sup>Abd al-Wahhāb *afandī* e i suoi succitati eredi, dai tempi antichi fino alla data odierna, in merito a debiti e obbligazioni (*duyūn*), *negotia* (*mu*<sup>c</sup>*āmalāt*),<sup>48</sup> grano, orzo, uva secca e altro. La somma, cioè i 1000 *ghirsh*, resta compiutamente a loro debito e a credito degli eredi suddetti. Debito legale il cui adempimento è vincolante e obbligatorio per loro.

Quindi, ciascuno di coloro che hanno reso la dichiarazione e colui cui viene fatta la dichiarazione hanno riconosciuto che, da

<sup>47</sup> Il *ṣulḥ*, traducibile con «transazione», «composizione», «conciliazione», è un procedimento che mette fine ai contrasti e ai conflitti tra i credenti: «la transazione è la rinuncia a un diritto o a una pretesa per un corrispettivo allo scopo di troncare un litigio o impedire che avvenga». Due sono i suoi presupposti: a) l'abbandono reciproco di diritti da parte dei due contraenti, la rinuncia da una parte e dall'altra; b) la contestazione sul diritto in sé, ovvero una incertezza sulla esistenza o sull'effettivo conseguimento del diritto preteso. La Legge islamica riconosce tre modalità di *ṣulḥ*, senza rilevanti differenze pratiche: 1) il *ṣulḥ*<sup>c</sup> *alā l-iqrār*, per cui la transazione avviene dopo la confessione o il riconoscimento del diritto, come nel caso in cui qualcuno pretende una certa somma da un altro che ammette l'esistenza del debito ma offre una somma inferiore. Se il creditore accetta, si avrà la composizione della vertenza; 2) il *ṣulḥ*<sup>c</sup> *alā l-inkār*, quando la transazione avviene dopo la negazione della realtà di quanto affermato o dell'ammontare del debito, e il creditore accetta comunque di comporre la vertenza; 3) il *ṣulḥ*<sup>c</sup> *alā l-sukūt*, quando la confessione nasce dal silenzio di chi è chiamato in causa (D. Santillana, II, 209; *El2* s.v. «Ṣulḥ» [M. Khadduri]).

<sup>48</sup> Il termine indica in senso generale «i negozi, *transactiones*, negozi patrimoniali, obbligazioni civili e commerciali» (D. Santillana, II, 739) e nei manuali di *fiqh* è la denominazione di quella parte della Legge in cui si definiscono i rapporti giuridici tra gli individui, il diritto civile e commerciale. Il termine, tuttavia, era anche usato come eufemismo per indicare la *mukhātara*, una tipologia di contratto che permetteva di aggirare il divieto del prestito ad interesse (v. *El2* s.v. «Mu<sup>c</sup>āmalāt». [M. Bernand]).

ora in poi, se da una delle due parti dovesse emergere una prova documentale (*ḥujja*) o un documento di impegno scritto (*tamas-suk*)<sup>49</sup> connesso ad una obbligazione e al prendere e all'avere relativi ad una somma diversa da questa, cioè dai 1000 *ghirsh*, non se ne terrà conto legalmente, nel modo più assoluto.

Poi, il summenzionato *sayyid Bahā*<sup>3</sup> al-Din *jalabī* ha riconosciuto di avere riscosso e ricevuto compiutamente dalla mano di coloro che hanno reso la dichiarazione 150 *ghirsh* della somma suddetta. Il resto, vale a dire 850 *ghirsh asadī*, egli lo ha diviso in rate di 150 *ghirsh* a loro carico per ogni anno che passi dalla data di cui sotto, da pagarsi a lui anno dopo anno. Rateizzazione approvata.

Poi, è comparso Sua eccellenza *sīdī Aḥmad jalabī* b. Naṣrī *Aḥalabī* <sup>c</sup>Ulabī *zāda*<sup>50</sup> e si è fatto garante finanziario di coloro che hanno reso la dichiarazione, su loro ordine, presso colui cui viene fatta la dichiarazione in merito alla suddetta rateizzazione. Garanzia in danaro da lui accettata, in presenza e oralmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 20 del mese di Rajab al-Fard dell'anno 1112 [/31 dicembre 1700].

Testimoni notai: *sayyid Abū l-Su*<sup>c</sup>*ūd afandī* al-Kawākibī<sup>51</sup>

8) RA vol. 41, 404

È comparso Muḥammad *jalabī* b. Abī Zayd, il mandatario legale per conto del Vanto dei nobili signori, il Capofila degli eccelsi illustri, l'Abbellitore delle notti e dei giorni, il più Sapiete degli

<sup>49</sup> Con *ḥujja* si intende «l'argomento legale, prova, *documentum*» (D: Santillana, II, 711; v. anche *El2* s.v. «Ḥudjdja» [L. Gardet]). Il termine *tamassuk* indica un «documento che dà diritto ad una rivendicazione; una obbligazione scritta di qualsiasi tipo; un certificato» (J.W. Redhouse, *A Turkish and English Lexicon*, cit., s.v. «temessuk»)

<sup>50</sup> Con <sup>c</sup>Ulabī è nota in Aleppo una famiglia mercantile le cui origini risalgono al XV secolo. Un suo membro ottenne la carica di *muftī* hanafita nel corso della prima metà del '600 (v. Meriwether, 307; Ṭabbākh, VI, 280-1).

<sup>51</sup> Abū l-Su<sup>c</sup>ūd b. Aḥmad b. Muḥammad al-Ḥanafī al-Ḥalabī al-Kawākibī, nato nel 1090/1679-80, fu *muftī* hanafita di Aleppo – come suo padre (m. 1124/1712) prima di lui citato nel documento seguente – a partire dall'anno 1125/1713 fino alla morte nel 1137/1724-25 (v. Ṭabbākh, VI, 435-6; M.Kh. al-Murādī, *Silk al-durar*, Beirut, 1422/2001, I, 68-9). La sua presenza come testimone-notaio può spiegarsi da un lato con i legami di parentela con i Zuhrawī, dall'altro con lo svolgimento di una sorta di tirocinio come parte della sua formazione giuridico-religiosa.



studiosi <sup>ʿ</sup>*ulamā*<sup>2</sup>, l'Erede delle scienze religiose, Colui che scioglie le difficoltà ... (?), Colui che è versato nelle scienze più disparate e che riunisce le sottigliezze del testo (*manṭūq*) e del significato (*mafhūm*), Sua eccellenza, l'Illustre signore e potente nobile, Nostro signore Ahmad *afandī*, il cui elevato lignaggio è famoso come Kawākibī, il *muftī* di Aleppo all'epoca e amministratore legale del waqf di Abū l-Makārim Ḥamza.<sup>52</sup>

In virtù del suo mandato, [Muḥammad *jalabī*] ha riconosciuto che il suo mandante di cui sopra, in forza della sua carica di amministratore, ha ceduto in locazione di tipo *hīkr*<sup>53</sup> al possessore di questo scritto, il Vanto dei nobili <sup>ʿ</sup>*ulamā*<sup>2</sup> e insegnanti, la Crema dei rispettabili eruditi e signori, l'Illustre e nobile, Nostro signore *sayyid* <sup>ʿ</sup>Abd al-Qāḍir *afandī* Baylūnī zāda,<sup>54</sup> il quale ha preso in locazione *hīkr* da lui, con proprio denaro e per se stesso, quanto

<sup>52</sup> Con Abū l-Makārim Ḥamza, <sup>ʿ</sup>Izz al-Dīn, si conoscono due personaggi dei Banū Zuh Banura, il primo vissuto nel XII secolo, per cui v. n. 5; il secondo nel corso del XIV secolo (v. M. Salati, *Ascesa e caduta*, cit., 18 e n. 46, 52-4; Id., «Un documento di epoca mamelucca sul waqf di <sup>ʿ</sup>Izz al-Dīn Abū l-Makārim Ḥamza b. Zuhrā al-Ḥusaynī al-Ḥalabī (ca. 707/1307)», *Annali di Ca' Foscari*, XXXIII, 3, 1984, 97-137, dove tuttavia il lotto di cui si parla nel documento non compare). Erudito di fama, Ahmad al-Kawākibī (m. 1124/1712) fu *muftī* hanafita di Aleppo, succedendo al padre, ed esercitò anche le funzioni di *qādī* di Gerusalemme, Tripoli di Siria, Nicea (v. Ṭabbākh, VI, 419-25). Come marito di <sup>ʿ</sup>Afifa figlia di Bahā<sup>2</sup> al-Dīn al-Zuhrāwī, egli è il primo dei Kawākibī a stabilire una parentela con i Zuhrāwī; tuttavia, vista la presenza in vita di più d'un Zuhrāwī maschio alla data del documento, non è chiaro con quale diritto egli potesse agire da amministratore dato che il costituente del *waqf* aveva riservato tale funzione ai discendenti maschi in linea maschile.

<sup>53</sup> Con *hīkr* si intendeva un contratto di locazione a tempo indeterminato di immobili vacanti, in genere *waqf*, che concedeva al locatario il diritto di edificare o di piantagione, una sorta di «enfiteusi» (v. D. Santillana, I, 443-4; *EI2* suppl. s.v. «Hīkr» [ed.]).

<sup>54</sup> Questo clan aleppino, originario della regione di al-Bāb, nella parte orientale della provincia di Aleppo, prende il suo nome di famiglia da *baylūn*, che deriverebbe dal latino *balnea*, ad indicare una varietà di argilla usata negli hammam (v. Ṭabbākh, VI, 229). Numerosi sono i Baylūnī ricordati nelle fonti storiche, ma non il personaggio menzionato nel documento: Shams al-Dīn Muḥammad b. al-Ḥasan al-Bābī al-Ḥalabī Ibn al-Baylūnī al-Kabīr, m. 929/1523, *imām* della Grande Moschea (v. Ṭabbākh, V, 407-8); Maḥmūd b. Muḥammad al-Baylūnī, m. 1007/1598-9, per il quale il Pasha di Aleppo fece costruire una moschea al lato della sua casa (v. Ṭabbākh, VI, 156-62); il figlio di questi Faṭḥallāh b. Maḥmūd, m. 1042/1633 (v. Ṭabbākh, VI, 225-31); il figlio di questi Muḥammad b. Faṭḥallāh, *qādī* in varie località dell'Egitto, m. 1085/1674 (v. Ṭabbākh, VI, 329-32); Muḥammad al-Baylūnī, m. 1150/1737-8, *qādī* di Antiochia e Gerusalemme (v. Ṭabbākh, VI, 475-6). Passati dallo sciafiismo di tradizione familiare al più conforme hanafismo sponsorizzato dagli ottomani, i Baylūnī acquisiscono verso la metà del '600 anche la qualifica di *sayyid*, cioè discendenti del Profeta, ma sembrano sparire dalla scena pubblica dalla metà del '700 in poi.

fa parte e rientra nel suddetto waqf, vale a dire tutto il pezzo di terra non edificata che si trova nel quartiere Jubb Asadallāh nel vicolo dei Banū al-Baylūnī nella città di Aleppo la Ben Protetta.<sup>55</sup> Questo terreno misura da sud a nord 15 *dhirā<sup>c</sup> najjārī*, da est a ovest 6 *dhirā<sup>c</sup> najjārī*, e confina a sud con la casa del waqf dei Banū al-Baylūnī, a est con la casa del waqf nota come al-<sup>c</sup>lyl<sup>c</sup> (?), a nord con la casa del waqf dei Banū al-Baylūnī, a ovest con la *ota* del locatario.<sup>56</sup> Il canone della locazione *hikr* ammonta, per ogni anno che trascorra dalla data di cui sotto, a un *ghirsh asadī* che il locatario pagherà a favore del waqf suddetto, anno dopo anno. *Hikr* e cessione in *hikr* legali.

L'amministratore di cui sopra ha autorizzato il locatario summenzionato a edificare e costruire a proprie spese sulla superficie del terreno il tipo di costruzioni e edifici che egli vorrà e sceglierà. Questi saranno di sua proprietà per sempre e ne potrà disporre come «i proprietari nelle loro proprietà e i titolari di diritti nei loro diritti». Autorizzazione legale, accettata dal locatario compiutamente. Riconoscimento e ammissione legali, approvati legalmente da colui a favore del quale vengono eseguiti, il locatario suddetto, in presenza e oralmente.

Ciò dopo che, al cospetto del Giudice, <sup>c</sup>Abdallāh *jalabī* b. <sup>c</sup>Abdī, suo figlio Šādiq *jalabī*, Muḥammad b. *ḥāj* Muḥammad, Darwīsh *jalabī* b. Ibrāhīm (...) hanno informato che il terreno suddetto è inutilizzato, non è di giovamento al waqf e nel suo perdurare in questa condizione vi è un danno; nel cederlo in locazione *hikr* vi è un beneficio evidente e un ampio profitto, e il canone suddetto corrisponde al canone di mercato (*ujra al-mithl*) e al giusto valore all'epoca.<sup>57</sup> Informazione legale, sulla cui base si emette una sentenza.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno 26 Rajab al-Fard dell'anno 1112 [/7 gennaio 1701].

<sup>55</sup> Antico quartiere della città *intra-muros*, Jubb Asadallāh si trovava a ridosso di Suwayqa Ḥātim, dove risiedevano i Zuhrawī (v. Ghazzi, II, 216-34; Qal<sup>c</sup>ajī, 136-7).

<sup>56</sup> Il termine turco *ota* (lett. «stanza, ufficio») indicava ad Aleppo, come in altre regioni dell'Impero, dei locali abitativi e di ricevimento. Con *dhirā<sup>c</sup> najjārī* si indicava una unità di misura utilizzata nelle costruzioni e nelle operazioni di falegnameria, suddiviso in 24 *qirāt*, all'incirca 0,68 metri (v. Ghazzi, I, 88).

<sup>57</sup> La testimonianza di esperti o di persone informate, volta a sottolineare l'utilità e il beneficio della procedura, si rendeva necessaria per evitare possibili obiezioni alla cessione in locazione a tempo indeterminato di beni teoricamente inalienabili quali i *waqf*.

*Abbreviazioni bibliografiche*

- Ghazzī* K. al-Ghazzī, *Nahr al-dbabab fī taʾrīkh Ḥalab*, voll. 1-3, Aleppo, 2<sup>a</sup> ed., 1419/1999.
- Marcus* A. Marcus, *The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the 18<sup>th</sup> Century*, New York, 1989.
- Masters* B. Masters, *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economic in Aleppo, 1600-1750*, New York, 1988.
- Meriwether* M.L. Meriwether, *The Notable Families of Aleppo, 1770-1830*, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1981.
- Qalʿajī* ʿA.F. al-Qalʿajī, *Ḥalab, al-qadīma wa l-ḥadītha*, Beirut, 1409/1989.
- RA* Registri di Aleppo, Centro di Documentazione Storica, Damasco.
- Raymond* A. Raymond, *La ville arabe: Alep à l'époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles)*, Damasco, 1998.
- D. Santillana* D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano malichita*, voll. I-II, Roma, 1938.
- Ṭabbākh* R. al-Ṭabbākh al-Ḥalabī, *Iʿlām al-nubalāʾ fī taʾrīkh Ḥalab al-shabbāʾ*, vol. 1-8, 2<sup>a</sup> ed., Aleppo, 1408/1988.
- ʿUmrān* ʿA.R. ʿUmrān, *Rīf wilāya Ḥalab fī l-nafs al-awwal min al-qarn al-sābiʿ ʿashar*, tesi di dottorato inedita, Damasco, 1982.

*ABSTRACT*

The Banū Zuhrā/Zuhrāwī's of Aleppo were part of the circle of notable families in 17<sup>th</sup> and early 18<sup>th</sup> century Ottoman Aleppo. They were leaders of the local Ashraf and were engaged in a number of economic ventures in and outside the city, but gradually lost power to more aggressive competitors in the course of the 18<sup>th</sup> century. Their demise was due mainly to the rapid and almost complete extinction of the male line of the family, leaving the female members to fend for themselves in the hard, and ultimately ill-fated struggle to maintain control of the family's properties and prestige. The documents produced in our paper (from the archives of the Ottoman courts) aim to provide further information on the history of this family and of Ottoman Aleppo in general.

*KEYWORDS*

Ottoman Aleppo. Family history. Shiism.